

Sentenza de L'Aquila e criterio di prevenzione: le conseguenze di un malinteso¹

di **Andrea Quaranta**

Riassumere le 944 pagine della sentenza del tribunale de L'Aquila (n. 380/12), che ha condannato sette membri della Commissione grandi rischi per omicidio colposo e lesioni gravi, per aver fornito rassicurazioni alla popolazione aquilana, in una riunione avvenuta solo una settimana prima del sisma, risulta essere un'operazione complessa, non solo per la lunghezza della stessa, ma anche, inevitabilmente, per le implicazioni socio-culturali, oltre che giuridiche, sottese all'analisi della colpa e all'accertamento del nesso causale fra la condotta contestata e l'evento giuridicamente rilevante (morte e lesioni), che costituiscono i punti nevralgici della responsabilità penale.

Dopo l'elencazione delle ventinove udienze svoltesi in poco più di un anno, il giudice, prima di affrontare tali punti nevralgici ha ritenuto opportuno effettuare una ricostruzione analitica della vicenda, snocciolando in circa cinquanta pagine:

- i dati relativi alla scossa mortale e, più in generale, all'attività sismica registrata nell'aquilano nei nov mesi precedenti al sisma *de quo*;
- la normativa che disciplina gli scopi e le funzioni della Commissione Grandi Rischi;
- le finalità, il contenuto e l'esito della riunione "incriminata", con l'indicazione delle ragioni per le quali si ritiene che si trattò effettivamente di una riunione della Commissione Grandi Rischi;
- le dichiarazioni rese a margine della riunione da alcuni imputati e da altri soggetti che parteciparono alla riunione,

mettendo in evidenza che *"la necessità di tranquillizzare la popolazione deve essere dunque intesa, secondo l'interpretazione autentica del termine fornita dal dott. Bertolaso in udienza, con riferimento alle preoccupazioni che avevano intossicato questo territorio. Secondo quanto riferito dal dott. Bertolaso, che personalmente provvede alla convocazione della riunione, la finalità era dunque essenzialmente «mediatica»: l'intento era quello di fornire alla popolazione aquilana, tramite il massimo organo scientifico dello Stato, senza intermediari e senza filtri, un quadro di informazioni valido ed attendibile dal punto di vista scientifico, idoneo a contrapporsi in maniera efficace agli allarmismi che, pur se privi di credibilità scientifica, si stavano diffondendo nella popolazione aquilana. Questo, del resto, fu il motivo per il quale la riunione si tenne a L'Aquila"*.

Prima di affrontare il delicato tema sui profili di colpa della condotta contestata e sul nesso di causalità, il Tribunale de L'Aquila ha minuziosamente analizzato:

- la natura giuridica delle riunioni (ben 43 pagine della sentenza; il presidente vicario della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, infatti, aveva posto in dubbio, in punto di diritto, che quella fosse stata una riunione della CGR);
- le fonti normative che disciplinano l'obbligo di informazione, in quanto *"il P.M., nella struttura del capo di imputazione e nell'articolazione della condotta colposa contestata, ha addebitato agli imputati, oltre alla violazione di specifici obblighi gravanti sui componenti della Commissione Grandi Rischi in tema di valutazione,*

¹ Articolo pubblicato sul sito quotidiano IPSOA il 31 gennaio 2013

previsione e prevenzione del rischio sismico, anche la violazione di specifici obblighi di informazione. Tale analisi è particolarmente importante poiché nel corso del dibattimento i difensori degli imputati hanno più volte obiettato che a carico dei componenti della Commissione Grandi Rischi non gravano obblighi informativi che hanno come destinatari la popolazione interessata o le autorità locali di Protezione Civile”.

Quindi, ha concluso che l’obiettivo di fornire ai cittadini abruzzesi

- *“tutte le informazioni disponibili alla comunità scientifica sull’attività sismica delle ultime settimane”,*
- *attraverso “una attenta disamina degli aspetti scientifici e di protezione civile relativi alla sequenza sismica degli ultimi quattro mesi verificatesi nei territori della provincia di L’Aquila e culminata nella scossa di magnitudo 4.0 del 30 marzo alle ore 15,38 locali”*

derivò da una “particolare situazione ambientale caratterizzata dal generale timore per la crescente intensità e frequenza delle scosse; dal diffuso sentimento di preoccupazione, nella popolazione, nella società civile, nelle istituzioni locali, alimentato dalle incertezze e dall’alternanza di voci contraddittorie sui possibili futuri sviluppi dello sciame in corso; dai danni già riscontrati su alcuni immobili, soprattutto quelli più vetusti del centro storico [...]”.

Nelle 152 pagine relative al primo dei due punti nevralgici della sentenza, il giudice, al fine di individuare i **“profili di colpa della condotta contestata”** rilevanti nel giudizio di penale responsabilità, parte dall’*“unica base di partenza possibile”*, rappresentata dalla struttura del capo di imputazione e dall’addebito specificatamente mosso agli imputati: non la *“mancata previsione del terremoto o la mancata evacuazione della città di L’Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme o un generico mancato allarme o un generico «rassicurazionismo»”,* ma la violazione di specifici obblighi in tema di:

- *valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e*
- *informazione chiara, corretta e completa.*

Ricostruita la condotta sulla base dei verbali della riunione *de qua*, delle interviste rese a margine della riunione stessa, e da numerose testimonianze, il giudice:

- *l’ha analizzata “non allo scopo di ricercare elementi per suffragare o per contestare la validità delle argomentazioni sul piano scientifico, ma con l’unico obiettivo di verificare la congruità della condotta degli imputati sul piano normativo, ossia in termini di rispetto delle regole di cautela sancite dalla normativa di riferimento, delle esigenze di completezza informativa e dei principi di adeguatezza e di coerenza logica, in relazione alla qualità degli imputati ed alle funzioni dell’organo che essi componevano”,*
- *per concludere che “la contestazione mossa agli imputati appare pienamente fondata: le affermazioni riferite alla “valutazione dei rischi” connessi all’attività sismica in corso sul territorio aquilano sono risultate assolutamente approssimative, generiche ed inefficaci in relazione ai doveri di previsione e prevenzione”.*

Dall’analisi esposta, infatti, secondo il giudice è emerso che gli imputati *“chiamati a valutare il rischio sismico, in funzione di previsione e prevenzione, al fine di evitare o di ridurre al minimo i danni di un’eventuale calamità, e a fornire in tal senso al Dipartimento della Protezione Civile, agli enti locali, e più direttamente all’intera popolazione, una*

informazione chiara, corretta e completa", venivano meno ai loro compiti, perché "in occasione della riunione del 31.3.09, procedevano ad un'analisi del rischio assolutamente approssimativa, generica ed inefficace affermando" inter alia che:

- lo sciame sismico che interessava L'Aquila da circa tre mesi era un fenomeno geologico normale, e non preannunciava niente e non costituiva affatto fenomeno precursore di un forte terremoto;
- il progressivo scarico di energia, dovuto al protrarsi dello sciame, allontanava il pericolo di una forte scossa, e che erano improbabili aumenti di magnitudo all'interno dello sciame e i rischi che a breve si potessero verificare forti scosse, anche se non si potevano escludere in maniera assoluta, ma soprattutto
- **"l'unica forma possibile di prevenzione dei terremoti era l'adeguamento sismico degli edifici",**

dimostrando in questo modo "per superficialità o per insufficiente attenzione o anche solo per scarsa consapevolezza dei doveri che la legge impone ai membri della Commissione Grandi Rischi, di non essere stati in grado di comprendere e utilizzare, in modo adeguato, tutti i dati a disposizione per la valutazione e per la previsione del rischio; e di non essere stati capaci di orientarne l'interpretazione nella direzione della prevenzione e della corretta informazione".

In definitiva, con la loro condotta gli imputati hanno colposamente violato le norme cautelari volte:

- volte alla *"previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio"* (artt. 2 e 3 L. n. 225 del 24 febbraio 1992);
- finalizzate *"alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio"* (art. 5 L. n. 401 del 9 novembre 2001),

e ciò che si rimprovera agli imputati, dunque, *"non è, a posteriori, la mancata previsione del terremoto o la mancata evacuazione della città di L'Aquila o la mancata promulgazione di uno stato di allarme o un generico mancato allarme o un generico «rassicurazionismo» [...] l'assenza di virtù profetiche",* ma *"la violazione di specifici obblighi in tema di valutazione, previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09 e la violazione di specifici obblighi in tema di informazione chiara, corretta e completa".*

Non (la violazione di) una valutazione parcellizzata, conclude il giudice (*"parcellizzando e frazionando i singoli indicatori di rischio sismico (R), raggruppati nei fattori della pericolosità (P), della vulnerabilità (V) e dell'esposizione (E), deve riconoscersi che essi non sarebbero stati granché indicativi"*), ma una valutazione complessiva, *"in seno a un organo collegiale formato dai migliori esperti e funzionalmente volto alla corretta informazione, che conferisce (che avrebbe dovuto conferire) a ogni singolo elemento la dignità di significativo indicatore di rischio nel caso concreto".*

Nelle 454 pagine "dedicate", invece, al **nesso di causalità**, il giudice si sbizzarrisce in una lunga disquisizione che:

- partendo dalla didattica premessa volta a spiegare cosa sono i reati commissivi e quelli omissivi; cos'è il nesso penalmente rilevante (il giudice cita più volte la sentenza "Franzese" delle SS.UU penali, che *"ha svolto una ricognizione dello statuto della causalità penalmente rilevante che costituisce*

una pietra miliare nel panorama giurisprudenziale, avendo dettato la linea interpretativa seguita in materia dalla giurisprudenza maggioritaria successiva”);

- *continuando con l’analisi sulla natura giuridica della condotta degli imputati (“nel concreto caso di specie, nell’operato degli imputati possono individuarsi al contempo condotte commissive e condotte omissive: le affermazioni e le dichiarazioni rese nel corso e a margine della riunione del 31.3.09 [...] integrano una condotta colposa commissiva; la mancata valutazione dei diversi indicatori di rischio [...] o la valutazione di tali indicatori di rischio in misura superficiale, inadeguata ed inefficace in relazione ai doveri di previsione e prevenzione del rischio sismico disciplinati dalla normativa vigente alla data del 31.3.09, integra una condotta colposa omissiva”),*

arriva ad accertare il nesso causale *“tra la condotta degli imputati e la volizione delle vittime di rimanere in casa la sera del 5.4.09”,*

- *ricostruendo il processo motivazionale attraverso l’analisi delle testimonianze rese in dibattimento dai parenti o dagli amici ed incentrando l’attenzione su tre aspetti in particolare (il comportamento tenuto dalla vittima prima del 31.3.09 in occasione delle scosse di terremoto; la conoscenza da parte della vittima dell’esito della riunione della Commissione Grandi Rischi; il comportamento tenuto dalla vittima dopo aver avuto conoscenza dell’esito della riunione della Commissione Grandi Rischi);*
- *elencando i casi di individuazione del nesso causale e gli ulteriori riscontri dell’attendibilità delle testimonianze delle vittime;*
- *ricercando “la legge scientifica di copertura del caso di specie” e la “prova individualizzata”, che, al fine dell’accertamento del nesso causale, richiede “uno sforzo interpretativo che deve essere calibrato di volta in volta sulle specificità del caso concreto in esame”;*
- *“concretizzando il rischio nell’evento di danno previsto dalla norma”, perché “nei reati causali puri (o reati di evento a forma libera) a matrice soggettiva colposa, come quelli oggetto di contestazione agli imputati nel presente processo, l’accertamento del nesso di causalità, diretto ed immediato, tra la condotta violativa della regola cautelare imposta e la conseguente lesione del bene – interesse giuridicamente tutelato riveste particolare importanza, poiché esso, da un lato, contribuisce a definire, sul piano della tipicità, la condotta sanzionata; dall’altro lato consente di escludere, dai criteri di attribuzione della responsabilità penale, forme incostituzionali di responsabilità oggettiva per condotte che, pur essendo negligenti, non risultino collegate casualmente all’evento”;*
- *analizzando il ruolo della stampa e dei mezzi di informazione.*

Una “sezione” dell’analisi di questo secondo punto nevralgico (60 pagine) elenca, invece, i *“casi di mancata individuazione del nesso causale”,* per le quali non si ravvisa la sussistenza del legame eziologico con la condotta oggetto di contestazione agli imputati, sulla base dell’applicazione del *“procedimento dell’eliminazione mentale e de giudizio contro fattuale”* che, *“considerate le peculiarità del caso concreto ed analizzati tutti i possibili fattori condizionalistici alternativi emersi nel corso del dibattimento”,* non ha consentito di *“affermare con certezza la sussistenza del nesso causale tra la condotta degli imputati”* e il decesso di alcuni cittadini.

A mero titolo di esempio, nella sentenza si afferma che (pag. 806) *"il ricorso al procedimento dell'eliminazione mentale ed al giudizio controfattuale, applicato alle evidenze del caso concreto emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale in relazione alla specifica posizione di C.A., consente di affermare che C., se non fosse intervenuto il fattore esterno della conoscenza dell'esito della Commissione Grandi Rischi, non avrebbe certamente mutato le proprie abitudini di cautela e l'istintivo ricorso a misure precauzionali individuali che erano radicate, consolidate e conservate in lei, nonostante l'età, per tradizione familiare.*

Tali misure tuttavia, essendo consistite (almeno nell'ambito dello sciame sismico in esame) nel non dormire più nella camera da letto ma su una poltrona sistemata nei pressi dell'ingresso dell'appartamento, si sarebbero rivelate inadeguate. L'analisi delle particolari modalità di collasso dell'immobile, descritte sommariamente ma con efficacia da C. M., consentono di affermare che se C. A. la notte a cavallo tra il 5.4.09 ed il 6.4.09, seguendo le misure di cautela tradizionalmente osservate in caso di scosse, non si fosse messa a dormire nella sua camera da letto ma si fosse sistemata vicino alla porta di ingresso per riposare sulla poltrona, sarebbe deceduta lo stesso. Il procedimento di eliminazione mentale ed il giudizio controfattuale non forniscono un esito positivo sul nesso causale in quanto, pur essendo provato un mutamento della condotta di cautela originariamente seguita dalla vittima, è emersa l'inadeguatezza, l'inidoneità e l'insufficienza in concreto di tale misura di cautela rispetto al verificarsi dell'evento".

La sentenza si conclude con l'analisi:

- del **"comportamento alternativo lecito"**.
Nei reati colposi, afferma il tribunale de L'Aquila, *"l'accertamento sulla sussistenza del nesso causale deve essere integrato, nell'esecuzione del giudizio controfattuale, dall'individuazione di quella condotta che, se posta in essere dagli imputati, avrebbe evitato la lesione o compromissione del bene – interesse giuridicamente tutelato dalla fattispecie di reato oggetto di contestazione (o ne avrebbe determinato una compromissione meno estesa)";*
- della **"vulnerabilità intrinseca degli edifici"**, dando una risposta negativa all'interrogativo volto a verificare se la vulnerabilità dei *"quattordici edifici in cui perirono le vittime indicate [...] causa preesistente ed indipendente dalla condotta colpevole"* potesse costituire *"circostanza anomala e imprevedibile, realizzatasi al di fuori di qualunque possibilità di controllo da parte degli imputati, da considerarsi, quindi, fattore concausale anormale o eccezionale, come tale sufficiente, da solo, a costituire unica causa dell'evento lesivo e idoneo ad interrompere il collegamento concausale tra l'evento e la condotta degli imputati"*;
- delle **reciproche interferenze fra la scossa del 6 aprile 2009 e la vulnerabilità degli edifici** (*"ciò non è accaduto in quanto il discrimine tra edifici crollati e edifici rimasti in piedi non è rappresentato dalla intensità della scossa di terremoto e dai picchi di accelerazione quanto piuttosto dai vizi progettuali, dalle carenze costruttive, dagli errati interventi di manutenzione che, come evidenziato nelle singole consulenze tecniche, caratterizzavano in negativo gli edifici crollati"*);
- del **criterio di imputazione delle concause**, alla stregua di una giurisprudenza di legittimità la quale esclude che il rapporto di concausalità con la condotta colpevole allorquando si realizza *"un percorso causale completamente autonomo da quello determinato dall'agente; una linea di sviluppo del tutto anomala e imprevedibile"*

della condotta antecedente; una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista e non prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento".

Nel caso di specie, evidenzia il giudice, "nell'ambito della ricostruzione concausale dell'evento lesivo, è possibile conciliare la condotta degli imputati con gli altri due fattori concausali (terremoto e vulnerabilità degli edifici) che prescindono dall'azione o dall'omissione colpevole e che, per giunta, integrano, almeno in parte, il fatto illecito altrui, solo se rispetto a tali fattori "oggettivi" preesistenti, simultanei o sopravvenuti, ma comunque indipendenti dall'azione o dall'omissione del colpevole, possa esprimersi, in relazione al decorso causale ad essi riferibile, un giudizio di prevedibilità in capo agli imputati";

- della **cooperazione colposa nel delitto colposo**.

Alla luce della lettura della sentenza, non posso che confermare le impressioni che mi aveva suscitato la lettura del dispositivo, lo scorso 22 ottobre, circa le pericolose conseguenze di *questo* modo di impostare il ragionamento:

Mettere al centro della ricostruzione giuridica, di fatto, la percezione del singolo come parametro per dimostrare la colpevolezza dei membri della Commissione – responsabile non di non aver vaticinato il terremoto, ma di non essere stata in grado di far capire ad ogni singolo abitante delle zone colpite dal terremoto, sulla base delle peculiarità fisiche e comportamentali del caso concreto, le modalità con cui gli stessi cittadini avrebbero potuto evitare, o almeno "limitare", le conseguenze di un terremoto improbabile, al netto di abitudini radicate che, in quanto tali, esimono da responsabilità i membri della Commissione – con i limiti della sua dimostrazione, rischia di sviare l'attenzione dalle reali responsabilità dell'accaduto, di chi, con pressapochismo ha governato e amministrato negli anni passati, chiudendo un occhio (e guardando altrove con l'altro) nei confronti di comportamenti pregiudizievoli, quali sicuramente sono stati quelli volti a realizzare fabbricati di ogni genere e fattezza in zone sismiche senza il rispetto delle norme basilari per scongiurare i pericoli e di quelle urbanistiche.

Come a dire: il giudice, ragionando in questi termini, si "macchia" di quella stessa "mancanza di previsione colposa" (delle conseguenze di *questo* modo di ragionare) addebitata ai membri della CGR: se, infatti, ci si sofferma per un attimo a considerare le conseguenze di questa "impostazione", ci si accorge che:

1. è possibile (e anche probabile) che l'opinione pubblica possa essere indotta a pensare – da una certa politica – che i terremoti si possono (perché si devono) prevedere, quando invece la letteratura scientifica internazionale da sempre ribadisce che *"è impossibile prevedere in maniera deterministica un terremoto. Di conseguenza, chiedere all'INGV di indicare come, quando e dove colpirà il prossimo terremoto non solo è inutile, ma è anche dannoso perché alimenta in modo ingiustificato le aspettative delle popolazioni interessate da una eventuale sequenza sismica in atto"* (INGV);
2. si corre il rischio di compromettere il diritto-dovere degli scienziati di partecipare al dialogo pubblico, comunicando i risultati delle proprie ricerche al di fuori delle sedi scientifiche, nel timore di subire una condanna penale;
3. il procurato allarme, infatti, costituisce l'altra (opposta) "valvola di sfogo", per giustificare, al contrario, l'eccessivo ricorso ad evacuazioni che, *rebus sic stantibus*, si può ipotizzare che aumenteranno nel futuro prossimo.

In definitiva, il rischio reale è che la prevenzione si trasformi in un "al lupo al lupo!", e che anche questo ennesimo disastro, frutto dell'incuria e dell'affarismo (in quanti hanno riso della tragedia, in nome dei *business* che avrebbe portato...), non costituisca neanche questa volta il trampolino di lancio per una nuova fase di reale prevenzione, basata sulla riqualificazione del nostro territorio e sul modo di rapportarci con il nostro futuro e non su sofismi giuridici per incolpare il bersaglio più facile perché più esposto e colpevole *inter alia* – come ha ricordato lo stesso giudice – di aver affermato in modo approssimativo, generico ed inefficace che "*l'unica forma possibile di prevenzione dei terremoti era l'adeguamento sismico degli edifici*"...